



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 66 del 25 Novembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. PINK ALTAMURA

TEDESCO FRANCESCA

nata il 25/10//2007

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 25 Novembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PUGLIA

GARE DEL 23/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2022 VIRTUS BISCEGLIE - IDEALE BARI

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. IDEALE BARI, visto ed applicato l'art. 68, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 29/11/2022 per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 Novembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO del 06/11/2022 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Mola Calcio;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTTO (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Sig. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 Novembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

Gara: A.S.D. ARADEO – A.S.D. VOLARE POLIGNANO del 05/11/2022 (Reclamo della società A.S.D. ARADEO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 10/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a DUE giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Tundo Gianluigi;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Maria Giulia COLETTTO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (componente) e dell'Avv. Maria Agneta (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 14 novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. Città di Otranto – A.S.D. Toma Maglie del 23/10/2022 (Reclamo della A.S.D. Toma Maglie in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 27/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con rituale e tempestivo reclamo del 2/11/2022 – preceduto da rituale e tempestivo preannuncio del 28/10/2022 – la A.S.D. Toma Maglie ha proposto reclamo avverso l'ammenda di € 150,00, comminata dal Giudice Sportivo operante presso il Comitato Regionale Puglia.

Nell'atto di impugnazione si conferma la circostanza che sarebbero stati lanciati sul terreno di gioco n. 4 fumogeni accesi, ma si esclude la riconducibilità della condotta ai sostenitori della A.S.D. Toma Maglie che, ad avviso dell'istante, appare frutto di una ricostruzione del fatto storico "*indotta*" dalla dichiarazione unilaterale e di parte resa dalla società Città di Otranto.

Il referto arbitrale sul punto recita testualmente: "*al secondo del primo tempo interrompevo la gara per circa un minuto, a causa di alcuni fumogeni gettati in campo dai tifosi della squadra Toma Maglie (allego dichiarazione squadra Citta di Otranto)*".

Pertanto l'Arbitro ha avuto percezione diretta dell'evento: la dichiarazione allegata dalla società A.S.D. Città di Otranto inerisce invece la diversa tematica degli eventuali danni al terreno di gioco, rispetto ai quali questa Corte è incompetente.

DIRITTO

In via preliminare il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S., che testualmente recita: "*non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non inferiore ad € 150,00 per le società partecipanti al campionato di eccellenza*".

Il reclamo de quo deve essere dichiarato inammissibile, inerendo un'ammenda di € 150,00.

Per mero tuziorismo argomentativo, anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi che il reclamo inerisca non il "*quantum debeatur*" ma l'"*an debeatur*" – e cioè la legittimazione passiva della A.S.D. Toma Maglie ad essere destinataria della sanzione – il gravame risulterebbe comunque infondato nel merito.

Al di là della già granitica dichiarazione riportata nel referto arbitrale, il Collegio ha richiesto al Direttore di gara di rendere un supplemento, trasmesso in data 14/11/2022 – che testualmente recita: "*dichiaro che al secondo del primo tempo interrompevo la gara a causa di alcuni fumogeni gettati sul terreno di gioco dai tifosi della squadra ospite Toma Maglie. Tuttavia non sono al corrente di eventuali danni recati al terreno di gioco*".

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Toma Maglie, ai sensi dell'art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 14 Novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

Con reclamo del 27.10.2022 ex art. 76 C.G.S., seguito a rituale preannuncio del 22.10.2022, la BS Soccer Team Fasano ha impugnato la decisione pubblicata nel C.U. n. 46 del 20.10.2022, relativa alla gara del campionato di seconda categoria del 16.10.2022, disputata tra Soccer Team Fasano e la Taf Ceglie Messapica, nella parte in cui il Giudice Sportivo ha comminato le seguenti sanzioni: 1) perdita della gara a entrambe le società con il risultato di 0-3 e 3-0; 2) ammenda di € 500,00 alla società Soccer Team Fasano, per la presenza di soggetti estranei nella zona spogliatoi e per la partecipazione alla rissa; 3) squalifica fino al 10 novembre 2022 del tecnico Semeraro Gianclaudio (Soccer Team Fasano).

La reclamante censura la decisione impugnata sotto diversi profili, di seguito così riassumibili:

- 1) dalle risultanze del referto e del supplemento di rapporto emerge, in relazione agli episodi sanzionati, la responsabilità esclusiva dei tesserati della società Taf Ceglie Messapica;
- 2) i tesserati della Bs Soccer Fasano hanno comunque tenuto un comportamento diligente e irreprensibile, nei confronti dell'arbitro, al contrario dei calciatori e dei dirigenti della squadra avversaria, tant'è che alla rissa avrebbero partecipato tutti i calciatori ed i dirigenti della squadra ospitata e solo un paio di dirigenti della Bs Soccer. Questi ultimi non sarebbero neppure stati individuati nel referto arbitrale e, comunque, sarebbero accorsi sul posto solo per sedare gli animi;
- 3) l'arbitro non ha adottato alcun provvedimento nei confronti dei giocatori della squadra ospitante;
- 4) gli unici comportamenti in ipotesi addebitabili alla società ospitante sarebbero quelli perpetrati da "estranei" non in distinta - che l'arbitro ed il G.S.T. hanno ricondotto alla tifoseria della Bs Soccer Fasano - per il solo fatto che uno di essi indossasse una sciarpa con i colori sociali della squadra locale;
- 5) l'importo dell'ammenda di € 500,00 difetta di ogni presupposto e risulta sproporzionato, tenendo conto di quella comminata alla Taf Ceglie Messapica, nella misura inferiore di € 200,00;
- 6) l'inibizione al tecnico Semeraro Gianclaudio è affetta da nullità, in quanto gli allenatori possono essere destinatari unicamente di un provvedimento di squalifica.

La reclamante ha quindi richiesto la vittoria per 3-0 in suo favore e, in via gradata, la ripetizione della partita. Di seguito la riduzione dell'ammenda, tenuto conto delle attenuanti ex art. 13 CGS, nonché la nullità della sanzione applicata al tecnico Semeraro Gianclaudio.

All'udienza svolta il 14.11.2022 è comparso per la reclamante l'Avv. Biagio Digeronimo, il quale, previa illustrazione dei motivi di reclamo, ha insistito per l'accoglimento del medesimo.

La Corte si è riservata la decisione.

All'esito, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.

La società reclamante ha dedotto l'insussistenza di responsabilità, nella determinazione dei fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara al 40' del primo tempo.

Le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto e del supplemento di gara, né a sminuirne l'oggettiva gravità.

Al riguardo, leggasi quanto riferito dall'Arbitro nel supplemento di rapporto: *"notavo che lo stesso Moro Pierluigi [n.b.: calciatore della squadra ospite, appena espulso], sferrava un violento calcio alla porta dello spogliatoio e, in quello stesso istante, quattro estranei non in distinta (riconducibili alla tifoseria della squadra locale, perché avevano una sciarpa degli stessi colori della squadra locale), entravano da una porta non adeguatamente chiusa e aggredivano il sig. Moro Pierluigi"*.

La circostanza appare già per sé dirimente.

In disparte l'appartenenza, o meno, dei quattro soggetti estranei alla tifoseria della Soccer Team Fasano anche se, volendo seguire la scia tracciata dalla deduzione offerta in merito dalla reclamante, si arrivasse alla paradossale e, ancor più, inverosimile conclusione che ad aggredire il calciatore sarebbero stati tifosi della sua stessa squadra, risulta evidente come la responsabilità della società ospitante risieda nella grave circostanza di aver lasciato incautamente aperta una porta, sita nei pressi degli spogliatoi, dalla quale sono entrati i facinorosi malintenzionati, senza resistenza alcuna.

Tale condotta omissiva, neppure negata dall'ospitante, si configura come violazione degli obblighi di sicurezza in ordine allo svolgimento della gara - che incombevano sulla stessa società - ponendosi addirittura, nella fattispecie, in relazione causale diretta con l'insorgenza delle condizioni ambientali che hanno dato origine alla rissa, costituendone l'elemento detonatore.

Essa, dunque, appare senz'altro sussumibile nella norma di cui all'art. 6, n. 4, C.G.S., in forza della quale *“La società risponde delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”*.

Trattasi di norma, come noto, fondata sulla responsabilità oggettiva - che sussiste indipendentemente da ogni valutazione sulla colpevolezza dell'autore e rispetto alla quale le uniche esimenti, previste dal successivo art. 7, risultano estranee alla fattispecie.

Inoltre, il coinvolgimento della reclamante e dei suoi tesserati, rispetto ai fatti violenti accaduti, si ricava ulteriormente, sempre in via documentale, da quella parte del referto in cui l'arbitro, utilizzando il riquadro posto in alto a destra e dedicato alle cause della sospensione della partita, ha precisato che la gara era stata sospesa al 40' del primo tempo per *“incidenti avvenuti tra calciatori, dirigenti ed estranei entrati in zona spogliatoi (vedi supplemento)”*.

Nel supplemento di rapporto, poi, viene utilizzato il termine *“rissa”* che, anche solo per definizione, comporta un coinvolgimento di due o più parti contrapposte. Così l'arbitro, nel citato supplemento di gara: *“Agli stessi [n.b.: i giocatori della squadra ospite] si univano i dirigenti di entrambe le squadre, tra cui il sig. Venerito Stefano che, prima di partecipare a questa rissa...”*; ed ancora: *“Preso atto che nessuno era propenso a desistere da tali atteggiamenti rissosi e che comunque continuavano nel loro modo di fare, benché cercavo per più di dieci minuti di sollecitare alla calma le due squadre per riprendere la gara”*.

Di modo che la responsabilità della Soccer Fasano (e ferma, pure, quella della Taf Ceglie Messapica) discende dalla compartecipazione di dirigenti e giocatori al parapiglia generale e, inoltre, se non soprattutto, dalla mancata desistenza dagli atteggiamenti rissosi, tradottasi nell'assenza di ogni forma di collaborazione per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, tranquillità e incolumità personale dell'arbitro il quale, dopo aver provato a riportare la calma per dieci minuti, è stato costretto a recedere dal suo intento, sospendendo definitivamente la partita.

Per quanto esposto non appaiono sussistere ragioni ostative all'applicazione del dettato normativo di cui all'art. 10 n. 3 C.G.S. - che commina la sanzione della perdita della gara alle due società interessate. Peraltro, la responsabilità di entrambe discende dai fatti descritti nei rapporti ufficiali ai quali, come noto, l'art. 61 C.G.S. attribuisce fede privilegiata, salva l'ipotesi della querela di falso e del deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, quando la sospensione della partita si deve imputare ai calciatori e ad entrambe le società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara - che postula l'assenza di responsabilità, anche oggettiva, delle società - in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Principio codificato dall'allora CAF (in C.U. n. 27 del 19.5.1994) e rimasto pressoché immutato.

La dinamica dei fatti svolti e la gravità delle condotte ravvisate esclude la possibilità di applicare le attenuanti ex art. 13, 1° comma, C.G.S.

Per altro verso, quanto alla contestata entità della sanzione comminata alla reclamante, essa si giustifica alla luce della condotta *in primis* evidenziata a carico di detta società ospitante, consistita nell'aver di fatto agevolato l'ingresso di soggetti estranei e violenti, proprio in una zona che l'ospitante avrebbe dovuto presidiare mediante l'adeguata chiusura di porte o varchi, a tutela dell'incolumità dei tesserati.

La sanzione comminata per tale omissione deve essere sommata a quella per la partecipazione alla rissa, comune alla società Taf Ceglie Messapica.

In ultimo non pare revocabile in dubbio che, al di là del *nomen* utilizzato, il G.S.T. abbia inteso comminare al tecnico Venerito una squalifica dovuta al suo comportamento, tanto più inadeguato in ragione del ruolo rivestito, per un periodo di tempo che rende non impugnabile il relativo provvedimento ex art. 137, lettera b), C.G.S., come peraltro correttamente riconosciuto dalla stessa reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società ASD.BS Soccer Team Fasano;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Giuseppe Conte (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Dott. Alessandro SCHIRONE (Segretario), nella riunione del 21 Novembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

DECISIONE

Gara: A.S.D. POLIMNIA CALCIO – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI del 29/10/2022

In ordine al reclamo della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 03.11.2022 del Comitato Regionale Puglia

FATTO

Con nota a mezzo pec del 04.11.2022 la A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI ha preannunciato reclamo avverso il provvedimento contenuto nel C.U. n. 52 del 03.11.2022, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha inflitto, alla stessa società, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per le seguenti motivazioni: *"Lancio di n. 2 bombe carta da parte di sostenitori"*.

Contestualmente l'istante ha chiesto e ricevuto, in pari data (4/11/2022), gli atti di gara.

Con pec del 10.11.2022, la ricorrente ha proposto reclamo, al fine di ottenere l'annullamento dell'ammenda - ovvero la riforma della decisione di primo grado - sostenendo l'impossibilità, per il Direttore di gara, di ricondurre la responsabilità del lancio delle due bombe carta in capo alla società istante in quanto, nel corso della competizione, entrambe le tifoserie occupavano la stessa posizione sugli spalti.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile e la Corte non è tenuta a pronunciare.

La società reclamante ha tardivamente inoltrato, in data 10.11.2022, il reclamo avverso la decisione del Giudice di primo grado - cioè a distanza di 6 giorni dal ricevimento (il 4.11.2022) degli atti relativi alla gara, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 76, commi 3 e 5 del C.G.S. che, per tale adempimento, prevede il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della decisione, ovvero, come nel caso in esame, dal ricevimento dei documenti ufficiali.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) di dichiarare di non essere tenuta a pronunciarsi sul reclamo, ai sensi dell'art. 76, co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante.

Il Relatore
Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Alessandro SCHIRONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe CONTE (componente) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del dott. Alessandro SCHIRONE (Segretario), nella riunione del 21 novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: Gallipoli Football 1909 – ASD Città di Otranto del 30/11/2022 (Reclamo del Gallipoli Football 1909 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 3/11/2022 del Comitato Regionale Puglia).

FATTO

Con ricorso del 12/11/2022 - ritualmente e tempestivamente depositato - il Gallipoli Football 1909 ha proposto reclamo avverso l'ammenda di € 400,00, comminata dal Giudice Sportivo operante presso il Comitato Regionale Puglia.

Nell'atto di impugnazione ha chiesto l'addebito della tassa reclamo sul conto della società.

Il reclamo risulta preannunciato con PEC del 7/11/2022, anch'esso contenente l'autorizzazione all'addebito della tassa reclamo.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ha verificato che, a fronte di una decisione pubblicata sul C.U. n. 52 del 3/11/2022, il Gallipoli Football 1909 ha preannunciato reclamo con PEC del 7/11/2022, con ciò violando il disposto dell'art. 76 co. 2 CGS - che testualmente recita *"il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, **entro il termine di 2 giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*.

La trasmissione del preannuncio di reclamo è avvenuta **dopo 4 giorni** dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 52 del 3/11/2022 e non già **entro 2 giorni**, come normativamente previsto dall'art. 76 co. 2 CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per violazione dell'art. 76 co. 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Angelo Maria ROMANO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Alessandro SCHIRONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'avv. Giuseppe CONTE (relatore) e dell'avv. Ilaria TORNESELLO (componente), dell'avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del dott. Alessandro SCHIRONE (Segretario), nella riunione del 21 novembre 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla gara della DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO - CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 - A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO – A.S.D. LEPORANO CALCIO del 31/10/2022 - reclamo della società A.S.D. LEPORANO CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 03/11/2022 della citata Delegazione.

MOTIVAZIONE

Con nota del 04.11.2022, trasmessa in allegato a messaggio di posta elettronica certificata avente pari data, la A.S.D. Leporano Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 03/11/2022 della citata Delegazione, in ordine all'ammenda di € 250,00 comminata alla società reclamante nonché in relazione all'inibizione a svolgere ogni attività fino al 10.01.2023, inflitta al sig. Giuseppe Novellino, massaggiatore della stessa ASD Leporano Calcio.

In uno al preavviso di reclamo la società chiedeva di ricevere copia di tutti gli atti ufficiali relativi alla gara in questione - che venivano trasmessi il 7.11.2022.

In data 11.11.2022 veniva poi depositato reclamo presso questa Corte, con il quale la reclamante chiedeva di *"annullare l'ammenda o ridurla in misura equamente rapportata all'effettività dei fatti in esame, con espressa applicazione delle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva"* e di *"annullare l'inibizione comminata al sig. Novellino Giuseppe o ridurla nel termine"*.

Venivano altresì formulate istanze istruttorie ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, nei termini che seguono: *"stante la gravità dei fatti contestati, si richiede l'ammissione della prova per testi dei tesserati del Leporano Calcio - componenti la panchina dal n. 12 al n. 20 - per come indicati nella distinta della gara in atti (tutti o nel minor numero stabilito dalla Corte), oltre che del dirigente accompagnatore della squadra sig. Michele Galzarano e del sig. Renato Capilli, il quale svolgeva attività di FPS. Gli stessi potranno riferire circa i fatti accaduti intorno al 34' del primo tempo ed alla fine della gara Grottaglie - Leporano"*.

All'udienza odierna compariva l'avv. Giulio Destratis per delega della ASD Leporano Calcio, riproponendo le argomentazioni difensive ed i motivi di impugnazione già indicati nel reclamo, contestando la ricostruzione degli eventi fatta dal Direttore di gara perché, a suo dire, non corrispondente al vero. Il difensore assumeva che il danno maggiore subito dal sig. Novellino e dalla ASD Leporano Calcio fosse ascrivibile alle motivazioni utilizzate dal Giudice di prime cure nei provvedimenti disciplinari impugnati.

In particolar modo veniva contestata la lesione della reputazione e dell'onore del sig. Giuseppe Novellino laddove, sulla base del supplemento dell'arbitro, lo stesso massaggiatore avrebbe detto di dover *"uscire la pistola nei confronti dell'arbitro"*, rivolgendosi verso la sua stessa panchina.

Il sig. Novellino, per il tramite del difensore, ribadiva di non aver mai pronunciato quella frase, tanto è vero che nel supplemento del referto l'arbitro scriveva che aveva detto allo stesso Giuseppe Novellino *"Ma ho sentito bene?"*, a riprova che aveva dubbi sul contenuto della frase pronunciata dal massaggiatore.

Il procuratore della ASD Leporano Calcio ribadiva anche i motivi di reclamo avverso l'ammenda, anche in ragione del fatto che nel supplemento lo stesso arbitro dichiarava che nessuno si era avvicinato a lei e che raggiungeva l'auto e la propria residenza senza altri problemi.

Depositava infine alcuni precedenti giurisprudenziali, al fine di dimostrare l'esosità dell'ammenda impugnata.

Si ribadiva altresì la contestazione della tesi dell'arbitro relativa alla circostanza che il sig. Giuseppe Novellino, a fine gara, aveva battuto violentemente i pugni dietro la porta dello spogliatoio del Direttore di gara assumendo che, se l'arbitro era sotto la doccia, non avrebbe mai potuto identificare chi fosse l'autore della condotta di cui innanzi.

La generica affermazione pronunciata da qualcuno - che era fuori allo spogliatoio a fine gara – *"arbitro non aprire che questo vuole darle mazzate"* non poteva essere riferita allo stesso Giuseppe Novellino, in ordine alla paternità dell'intento violento.

Sempre all'udienza del 21.11.2022 veniva sentita l'arbitro Teresa Pia laquinta, la quale precisava che tra la porta di accesso allo spogliatoio dell'arbitro e la doccia vi era una distanza di circa tre metri e che, quando aveva sentito battere con violenza alla porta dello spogliatoio era uscita dalla doccia, indossando l'accappatoio, preoccupata che qualcuno potesse aver bisogno di qualcosa.

Avvicinatasi alla porta, senza aprirla, confermava di aver riconosciuto la voce del Novellino come quella di colui che batteva i pugni, mentre altre persone che erano fuori dallo spogliatoio le dicevano di non uscire dallo stesso, in quanto *"questo vuole darle mazzate"*.

In ordine agli insulti ricevuti a fine partita, ribadiva quanto riportato nel supplemento di rapporto.

Per quanto riguarda invece la frase che sarebbe stata pronunciata da Giuseppe Novellino *"dobbiamo uscire la pistola all'arbitro"* la sig.ra laquinta ha dichiarato che, pur essendo abbastanza vicina al massaggiatore, avendolo appena ammonito, non avendo la certezza del contenuto di una frase detta dal massaggiatore, gli chiedeva *"ho sentito bene?"*, ottenendo come risposta che egli stava parlando con le persone presenti in panchina e non con il Direttore di gara.

* * * * *

Il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla ASD Leporano Calcio.

Preliminarmente si osserva che la prova testimoniale, come richiesta dalla società reclamante, è inammissibile perché formulata in violazione di quanto previsto dall'art. 60 del C.G.S. che impone, appunto *"a pena di inammissibilità"*, che le parti - allorquando richiedono l'ammissione di prove testimoniali - devono indicare *"i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova"*: entrambi questi requisiti non sono stati soddisfatti nel reclamo oggi oggetto di esame.

In ordine all'ammenda di € 250,00 comminata dal Giudice Sportivo alla società reclamante, si osserva che, come riconosciuto dallo stesso Direttore di gara, al termine della gara - uscita dallo stadio - subiva insulti ma da persone che distavano a sei metri da lei - che smettevano alla vista della forza pubblica sostitutiva che le si accostava in tale frangente.

Nel supplemento di referto la sig.ra laquinta aveva già precisato che *"nessuno osava avvicinarsi"* e che raggiungeva l'auto e la sua residenza *"senza problemi"*.

L'effettiva dinamica degli eventi - che già emergeva dal supplemento di rapporto - rende doveroso procedere ad una congrua revisione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, riducendola ad €100,00 atteso che, si ripete, alcun danno è stato riportato dal Direttore di gara, nessuno si è avvicinato a lei, non vi è mai stata una situazione di pericolo concreto e la condotta che ha fatto scaturire la sanzione si è protratta per un lasso di tempo decisamente breve.

Per quanto riguarda invece l'inibizione comminata al sig. Giuseppe Novellino, si osserva quanto segue.

Relativamente alla frase sulla pistola, in realtà emergeva già dal supplemento di rapporto redatto dalla sig.ra laquinta a fine gara che ella non aveva certezza sia che quella frase fosse stata effettivamente pronunciata dal sig. Giuseppe Novellino, sia che fosse diretta a lei.

In occasione dell'udienza, l'arbitro ha ribadito *"mi è sembrato che dicesse 'dobbiamo tirare fuori la pistola'"* e che *"non avendo certezza circa il contenuto di tale affermazione..."*.

Anche in ordine alla parte della motivazione dell'inibizione comminata allo stesso sig. Giuseppe Novellino, nella quale si fa riferimento al fatto che *"altri soggetti non identificati gridavano: Arbitro, non aprire che questo (id est, il sig. Giuseppe Novellino) vuole darle mazzate"*, il Collegio ritiene di dover accogliere la tesi difensiva della società reclamante osservando che, anche su questa circostanza, il contenuto del supplemento di rapporto non avesse alcun elemento che lasciasse intendere che il soggetto (*"questo"*) a cui si riferivano queste persone fosse il massaggiatore della ASD Leporano, né che la ipotetica volontà di picchiare il Direttore di gara fosse seria, reale ed effettiva.

Per quanto concerne invece l'episodio contestato al sig. Giuseppe Novellino, di aver ripetutamente colpito con schiaffi la porta dello spogliatoio del Direttore di gara, mentre quest'ultima *"era sotto la doccia"* la sig.ra laquinta, come su riportato, ha precisato e ricostruito chiaramente - durante l'udienza odierna - lo svolgimento dei fatti chiarendo che, uditi i primi forti colpi dietro la porta di accesso allo spogliatoio, usciva dalla doccia e, in accappatoio, si avvicinava alla porta stessa, riconoscendo senza ombra di dubbio che la voce di stava violentemente bussando era proprio quella del sig. Giuseppe Novellino.

Né vale ad esentare il massaggiatore quanto sostenuto dal difensore in udienza, e cioè che *"se l'arbitro avesse dato subito i documenti ai dirigenti della società, probabilmente nessuno avrebbe stazionato per lungo tempo dietro la porta del suo spogliatoio"*: un ipotetico ritardo del Direttore di gara nella riconsegna dei documenti, non può e non deve legittimare condotte come quella ascritta al sig. Giuseppe Novellino.

Tutto quanto innanzi premesso, con riferimento alla posizione del tesserato della società reclamante, si ritiene di dover congruamente decurtare la squalifica a lui inflitta che, anche in ragioni di espressioni minacciose riportate in entrambi i supplementi di rapporto, va ridotta al 3 dicembre 2022.

Per tutti questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di ridurre l'inibizione comminata al sig. Novellino Giuseppe (massaggiatore della A.S.D. Leporano Calcio) al 3 dicembre 2022;
- 2) di ridurre l'ammenda comminata alla A.S.D. Leporano Calcio ad € 100,00;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Giuseppe CONTE

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Novembre 2022

Il Segretario
Alessandro SCHIRONE

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/11/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci